



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1348 del 13/10/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1166 del 14/10/2021

I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Selezioni e Mobilità"

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 1972.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001

(D.D. N.31 del 25/01/2021

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 236 del 06/03/1996, il dipendente con matricola in oggetto indicata, è stato autorizzato ad usufruire dei benefici della legge n.104/92 e successive modifiche per assistere la sorella;

CHE con istanza del 04/10/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 33468/21, il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di complessivi giorni 51 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 18/10/2021 al 20/01/2022, ai sensi dell'art.42, comma 5, del D. Lgs. n.151/2001, modificato dall'art.4 del D. Lgs n.119/2011, per assistere la sorella, convivente, portatrice di handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno presso struttura pubblica o privata, come da prospetto seguente:

mese di ottobre 2021: giorni 18,19,20,21,25,26,27,28;

mese di novembre 2021: giorni 03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30;

mese di dicembre 2021: giorni 01,02,06,07,13,14,15,16,20,21,22,23,27,28,29,30;

mese di gennaio 2022: giorni 03,04,05,10,11,12,13,17,18,19,20;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente;

VISTO il nulla-osta del Dirigente della IV Direzione " Servizi Tecnici Generali";

CONSIDERATO che il dipendente con matricola in oggetto indicata è il referente unico per l'assistenza della sorella, in quanto la stessa non è coniugata, non ha figli, il padre è deceduto e la madre è affetta da patologie invalidanti, come risulta dal certificato medico allegato;

CHE il dipendente e la sorella sono residenti allo stesso indirizzo, come da dichiarazione allegata all'istanza sopracitata;

CHE in tali situazioni, documentate, la legge prevede la possibilità di estendere la legittimazione alla fruizione del congedo straordinario retribuito ad uno dei fratelli o sorelle conviventi con la persona disabile da assistere;

LETTO l'art. 4, commi 2 e 4 bis, della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l'altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi, finalizzato all'assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell' handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5, dell'art. 42 del D.Lgs 151/2001;

VISTO, inoltre, l'art.4 del D.Lgs n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, n° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28/12/2011;

VISTA la circolare INPS n.32 del 06.03.2012 che, al punto 6 tra l'altro chiarisce il requisito della convivenza;

VISTA, altresì, la circolare n°1 del 21/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica che, al punto 3, lettera b, chiarisce le modalità di fruizione, prevedendo anche la fruizione frazionata a giorni e la possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92;

VISTO, inoltre, il messaggio n.3114 del 07/08/2018 dell'INPS che, al punto 4, tra l'altro, prevede che i periodi di congedo straordinario retribuiti ex art. 42, comma 5, del D. lgs n.151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall'art.33 della legge 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;

VISTA, altresì, la circolare n. 13/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica – che, al punto 2, tra l'altro, affronta la problematica relativa alla nozione di “patologie invalidanti”;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera d, del decreto interministeriale - Ministero per la solidarietà sociale - n. 278 del 21 luglio 2020, riguardante l'individuazione delle patologie invalidanti;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D. Lgs 151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri

eventi, che di per sé, potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. In tal caso il dipendente può scegliere di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è naturalmente subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, qualora il dipendente scelga di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, in caso di malattia o maternità, questo Ufficio, nel prenderne atto, provvederà a interrompere, con atto scritto, la fruizione del congedo e a darne comunicazione, in tempo utile, al Servizio “Gestione economica del personale”, per gli atti consequenziali di competenza;

CONSIDERATO che il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha già usufruito di 565 giorni di congedo straordinario retribuito, ai sensi della normativa summenzionata;

CHE, sommando i 51 giorni richiesti ai 565 usufruiti, il dipendente totalizzerà giorni 616 di congedo straordinario retribuito;

CHE la domanda dello stesso può essere accolta per la durata massima di 2 anni nell’arco della vita lavorativa;

VISTA l'istruttoria della Responsabile dell'Ufficio “Selezioni e Mobilità”;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D. Lgs n.267/2000;

VISTO il D. Lgs n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n.8/2016;

VISTO il vigente Regolamento Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente con matricola in oggetto indicata ad usufruire di complessivi giorni 51 di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 18/10/2021 al 20/01/2022, ai sensi dell’art.42, comma 5, del D. Lgs n.151/2001 modificato

dall'art.4 del D. Lgs n.119/2011, per assistere la sorella, convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come indicato nel seguente prospetto:

mese di ottobre 2021: giorni 18,19,20,21,25,26,27,28;

mese di novembre 2021: giorni 03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30;

mese di dicembre 2021: giorni 01,02,06,07,13,14,15,16,20,21,22,23,27,28,29,30;

mese di gennaio 2022: giorni 03,04,05,10,11,12,13,17,18,19,20;

STABILIRE che, al fine di non computare nel conteggio (monte) di 2 anni di congedo straordinario retribuito i giorni festivi ed anche il sabato e la domenica, la dipendente con matricola in oggetto indicata, dovrà effettuare la ripresa lavorativa nei seguenti giorni:

22 e 29 ottobre 2021; 05,12,19 e 26 novembre 2021; 03,09,17,24 e 31 dicembre 2021; 07,14 e 21 gennaio 2022;

CHE, l'eventuale mancato rientro nelle suddette giornate, determinerà una conseguenziale modifica del termine finale del congedo riconosciuto;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs 119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Al Commissario Straordinario;

Alla Segretaria Generale;

All'Ufficio "Albo Pretorio";

Al Dirigente della IV Direzione "Servizi Tecnici Generali"

Alla Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" - Servizio "Gestione Economica del Personale", per gli adempimenti di competenza;

Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N.31 del 25/01/2021)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali

**Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001
(D.D. N.31 del 25/01/2021)**